

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Prima Commissione consiliare

23821

 **Consiglio Regionale del Veneto**

N del 19/10/2017 Prot.: 0023821 Titolario 2.6
CRV CRV spc-UPA

Al Signor PRESIDENTE
del Consiglio regionale

S E D E



LEGISLATURA

oggetto: **Progetto di legge n. 134** di iniziativa dei consiglieri Berti, Baldin, Bartelle, Brusco e Scarabel relativo a:
"MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2012, N. 48
"MISURE PER L'ATTUAZIONE COORDINATA DELLE POLITICHE REGIONALI A FAVORE DELLA PREVENZIONE DEL CRIMINE ORGANIZZATO E MAFIOSO, DELLA CORRUZIONE NONCHÈ PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITÀ E DELLA CITTADINANZA RESPONSABILE.

Si trasmette, in allegato alla presente, il progetto di legge licenziato all'unanimità dalla Commissione in sede referente, con modifiche al testo, nella seduta del 18 ottobre 2017.

Distinti saluti.

D'ordine del Presidente
Marino FINOZZI
Staff politiche istituzionali
Gabriele FROLLO

Allegati:

- relazione
- articolato
- scheda di certificazione

rif. prot. n. 9623 del 13 aprile 2016

Politiche istituzionali, politiche dell'Unione Europea e relazioni internazionali, politiche di bilancio e di programmazione

San Marco 2322
Palazzo Ferro Fini
30124 Venezia

+39 041 2701321 *tel*
+39 041 5256322 *fax*
com.com1.segreteria@consiglioveneto.it
www.consiglioveneto.it



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

X LEGISLATURA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Programmazione, Bilancio, Enti locali, Affari Istituzionali e Generali, Controlli, Personale)

**MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2012, N.48
“MISURE PER L’ATTUAZIONE COORDINATA DELLE POLITICHE
REGIONALI A FAVORE DELLA PREVENZIONE DEL CRIMINE
ORGANIZZATO E MAFIOSO, DELLA CORRUZIONE NONCHÉ PER
LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITÀ E DELLA
CITTADINANZA RESPONSABILE”**

**Testo licenziato con modifiche dalla Commissione in sede referente ai sensi
dell’art. 49 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto.**

A seguito dell’assegnazione per l’istruttoria del

PROGETTO DI LEGGE N. 134

d’iniziativa dei Consiglieri Berti, Scarabel, Baldin, Bartelle e Brusco

Licenziato il **18 ottobre 2017** nella seduta n. **102**

con la seguente votazione:

		Favorevoli	Contrari	Astenuti
Voti rappresentati	n. 42	42		
Maggioranza richiesta	n. 22			

Relatore in Aula: il consigliere Jacopo Berti

**MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2012, N.48
"MISURE PER L'ATTUAZIONE COORDINATA DELLE POLITICHE
REGIONALI A FAVORE DELLA PREVENZIONE DEL CRIMINE
ORGANIZZATO E MAFIOSO, DELLA CORRUZIONE NONCHÉ PER
LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITÀ E DELLA
CITTADINANZA RESPONSABILE"**

Relazione

Relatore: il consigliere Jacopo Berti

Il progetto di legge che viene oggi proposto va a modificare la legge regionale 28 dicembre 2012 n.48, "Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile", la "legge regionale anti-mafia", così come ribattezzata dalla stampa. Leggi simili negli intenti e anche nei testi sono state presentate ed approvate in molte regioni italiane, a riprova che i fenomeni di infiltrazione mafiosa non riguardano solo ambiti territoriali circoscritti ma sono diffusi ovunque.

In Veneto la crisi economica ha dimostrato quanto il tessuto delle piccole aziende sia a rischio di attacco da parte dei clan: negli ultimi anni sono aumentati i reati di estorsione ed usura, reati che hanno trovato terreno fertile nella difficoltà di accesso al credito e negli stati di insolvenza dei piccoli imprenditori.

La modifica proposta rafforza la previsione dell'articolo 16 "Costituzione in giudizio". Nel testo votato dal Consiglio regionale nella scorsa legislatura si dà alla Giunta regionale la potestà di valutare la costituzione di parte civile nei processi riguardanti la criminalità organizzata e mafiosa, con obbligo di motivazione nei confronti del Consiglio regionale per l'eventuale scelta di non costituzione.

Questa stessa norma, con formulazione pressoché identica è stata di recente modificata dalla commissione affari costituzionali in sede legislativa del Consiglio regionale del Piemonte. La modifica approvata in Piemonte e che oggi viene presentata al Consiglio regionale del Veneto, è ispirata al testo già vigente in Puglia e consiste nell'obbligatorietà della costituzione di parte civile per i processi legati ai delitti di cui agli articoli 416 bis (associazione di tipo mafioso) e 416 ter (scambio elettorale politico-mafioso) del codice penale in cui sia stato emesso decreto che dispone il giudizio o decreto di citazione a giudizio, mentre resta la facoltà di costituirsi nelle fasi precedenti del procedimento penale ed in caso di altri reati comunque legati alla presenza della criminalità organizzata sul territorio veneto compiuti avvalendosi delle condizioni di cui all'articolo 416-bis del codice penale, al fine di tutelare gli interessi lesi della comunità regionale. Gli eventuali risarcimenti saranno destinati a finanziare le finalità di prevenzione del crimine organizzato e di promozione della cultura della legalità.

Un intervento normativo che rende la disposizione più efficace (in questo modo la Regione del Veneto adotterà un metodo uniforme in occasione dei processi contro la malavita organizzata) ma anche un segnale politico importante.

Nella seduta del 18 ottobre 2017 la Prima Commissione consiliare ha concluso i propri lavori in ordine al progetto di legge oggi in esame e lo ha approvato all'unanimità, apportando alcune modifiche all'articolo 1 ed inserendo nel testo una norma finanziaria. Hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Liga Veneta-Lega Nord, Zaia Presidente, Forza Italia, Centro destra Veneto-Autonomia e libertà, Partito Democratico, Alessandra Moretti Presidente e Movimento 5 Stelle.

**MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2012, N.48
"MISURE PER L'ATTUAZIONE COORDINATA DELLE POLITICHE
REGIONALI A FAVORE DELLA PREVENZIONE DEL CRIMINE
ORGANIZZATO E MAFIOSO, DELLA CORRUZIONE NONCHÉ PER
LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITÀ E DELLA
CITTADINANZA RESPONSABILE"**

Art. 1 - Modifica dell'articolo 16 "Costituzione in giudizio" della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 "Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile".

1. All'articolo 16 "Costituzione in giudizio" della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 "Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile" dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1 bis. È fatto obbligo alla Regione di costituirsi parte civile in tutti quei procedimenti penali, relativi a fatti commessi nel territorio della Regione stessa, in cui sia stato emesso decreto che dispone il giudizio o decreto di citazione a giudizio contenente imputazioni per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale o per i delitti consumati o tentati commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'articolo 416-bis del codice penale.

1 ter. La Regione, coerentemente alle finalità previste dalla presente legge, ha facoltà di costituirsi parte civile, anche prima dell'emissione del decreto che dispone il giudizio, in tutti quei procedimenti penali, relativi a fatti commessi nel territorio della Regione, in cui, nella richiesta di rinvio a giudizio, siano contestate imputazioni per i delitti di cui all'articolo 416-bis e 416-ter del codice penale o per i delitti consumati o tentati commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'articolo 416-bis del codice penale.

1 quater. La Regione destina le somme liquidate a titolo di risarcimento a seguito della costituzione di parte civile alle iniziative promosse per il raggiungimento degli obiettivi generali della presente legge."

Art. 2 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 20.000,00 per l'esercizio 2017, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" - Programma 11 "Altri servizi generali" - Titolo 1 "Spese correnti", che vengono incrementate mediante contestuale riduzione delle risorse afferenti al fondo di cui all'articolo 18 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, allocate nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti" - Programma 01 "Fondo di riserva" - Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2017-2019.

Art. 3 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Modifica dell'articolo 16 "Costituzione in giudizio" della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 "Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile".....	3
Art. 2 - Norma finanziaria.....	3
Art. 3 - Entrata in vigore.	3